



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

All'udienza del 28 giugno 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **8314/2023** R.G. promossa da:

FEDRIGO BARBARA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Daniele De Bonis

contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. M. Carla Attanasio

OGGETTO: contributi Gestione Commercialisti (IVS)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.03.2023, Fedrigo Barbara proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720220032307536000, notificato il 01.02.2023, per il pagamento di € 4.261,03 a titolo di omesso versamento contributi gestione commercialisti per il periodo aprile 2020/giugno 2021.

A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercialisti. Deduceva di essere socio non lavoratore della Centrale srls, che gestiva un bar sito in via Crescenzo Conte di Sabina n. 31; di avere alle sue dipendenze il sig. Fabio Gatta; di non aver mai prestato attività lavorativa all'interno del bar;; di ricoprire la sola carica di Amministratore Unico della srl; di non aver mai partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; che l'attività del bar veniva materialmente svolta dal dipendente sig. Gatta. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza si costituiva tardivamente in giudizio l'Inps, che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che l'istante era stata iscritta alla Gestione Commercialisti a seguito di sua domanda del 04.05.2020 con decorrenza 01.04.2020.

All'udienza del 28 giugno 2023 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.



OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Come affermato dai giudici di legittimità, la regola espressa dalla norma risultante dalla art. 1 comma 208 l n. 662/96 e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio della "attività prevalente". In altri termini, per queste attività, non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa, quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione (Cass. S.U. n. 17076 dell'8.8.2011).

Peraltro la norma di interpretazione autentica è stata scrutinata anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 15/2012, ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale, riconoscendo alla norma una portata effettivamente interpretativa e come tale un'efficacia naturalmente retroattiva.

Una volta stabilito che per il socio amministratore di società, che partecipi all'attività aziendale, vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento dell'attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.

L'art. 1 comma 203 legge n. 662/1996 dispone che *“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o*



autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

La norma prevede che l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti sia sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitudine e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa (di natura commerciale, artigiana, agricola).

La Cassazione ha affermato che i requisiti congiunti di abitudine e prevalenza siano da riferire ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo; ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (cfr Cass. n. 8474 del 31.03.2017).

In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998) reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 voleva evitare che grazie allo schermo societario della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; e nel contempo superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

Pertanto per il socio della srl l’obbligo assicurativo sussiste se egli presta la propria attività all’interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa. Mette conto rilevare che il lavoro prestato, che fa sorgere l’obbligo di contribuzione, può essere sia esecutivo che meramente direzionale, e può essere retribuito oppure no.

Nel caso di socio unico che è contemporaneamente amministratore unico, si ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti perché il socio esercita attività nell’impresa in modo continuativo ed abituale sotto forma di direzione/controllo.

Nel caso in esame è pacifico che la ricorrente è socio unico e contemporaneamente amministratore unico della Centrale srl, esercente attività di bar in Roma via Crescenzo Conte di Sabina n. 31.

Costituendosi in giudizio, l’istante ha affermato che l’attività del bar viene svolta dal dipendente sig. Gatta Fabio.

Mette conto osservare che dalla documentazione prodotta, risulta che nel periodo per cui è causa l’unico dipendente della srl era un mero banchista, inquadrato al V livello ccnl Turismo Pubblici Esercizi (la cui declaratoria contrattuale prevede che vi appartengano “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro: ...barista..”).



Considerato che non è stato dedotto lo svolgimento di mansioni superiori da parte del sig. Gatta, deve quindi escludersi che il dipendente barista nel periodo per cui è causa possa aver curato l'offerta commerciale del bar, scelto i fornitori e i prodotti commerciali, definito il fabbisogno dei generi alimentari, stabilito i prezzi ecc..

Ma allora chi ha svolto l'attività di gestione economica e manageriale del bar, che non si muove da solo?

Ebbene, considerato che l'istante non ha dedotto l'esistenza di contratti di collaborazione stipulati dalla Centrale srls per la gestione del bar, sussistono presunzioni gravi precise e concordanti, ex art. 2729 c.c., che sia stata la ricorrente, quale socio unico e amministratore unico della srl, ad aver curato l'attività gestionale del bar sito in Roma via Crescenzo Conte di Sabina n. 31.

Pertanto, considerato che da visura camera l'inizio dell'attività di impresa è datata da aprile 2020, sussiste in capo alla ricorrente l'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti da tale data e fino al giugno 2021 (periodo oggetto di pretesa contributiva), risultando la srl in attività; pertanto la sig.ra Fedrigo è obbligata al pagamento dei contributi, oneri e sanzioni sottesi all'avviso di addebito impugnato per il periodo da aprile 2020 a giugno 2021.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

Ai sensi dell'art. 91 cpc, Fedrigo Barbara va condannata a rifondere all'Inps le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA FEDRIGO BARBARA A RIFONDERE ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.300,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 28 giugno 2023

Giudice

Daniela Bracci

